



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



REGISTRO DEGLI ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N° 47

DEL 24/02/2009

OGGETTO: Ampliamento cimitero cittadino. I Lotto. Cessione loculi ed aree. Direttiva.

L'anno duemilanove addì ventiquattro del mese di febbraio alle ore 9,00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti:

SINDACO: Giovanni Venticinque

ASSESSORI: Matteo Gentile - Vincenzo Giannone - Raffaele Giannone - Maurizio Miceli.

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Sinatra. Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che in data 22.10.2008 il T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza N.2034/2008, ha rigettato il ricorso n.2207/2007 Reg.Ric., proposto dalla Palombo Costruzioni s.r.l. avverso la aggiudicazione a favore dell'ATI Costruzioni Generali Iacopelli s.r.l.-Russotto s.r.l..

RICHIAMATE le valutazioni condotte in sede di apposita riunione tenutasi in data 27.11.2008, giusta convocazione del Capo Settore Finanze, tra i responsabili degli uffici coinvolti nel procedimento, e ove è emersa la necessità di fissare, in via definitiva, i criteri e la metodologia a cui gli uffici debbano fare riferimento al fine di addivenire alla cessione dei realizzandi loculi ed aree per cappelle e/o monumentini nell'ambito dell'ampliamento del Cimitero cittadino.

ATTESA la necessità di avviare le attività presupposte alla assegnazione dei loculi oltre che delle aree destinate a cappelle private nelle varie tipologie, ed ai monumentini.

VISTE le delibere G.M. nn. 219 del 31.07.2007 e successiva n.120 del 29.04.2008, in forza delle quali erano già state impartite, in ordine alla problematica attuale, apposite direttive agli uffici coinvolti nel procedimento.

RITENUTO che le predette direttive abbiano elementi e contenuti ancora oggi attuali.

RITENUTO opportuno fornire agli uffici competenti indirizzi rimessi all'organo di indirizzo.

IMPARTISCE ai competenti uffici la seguente

DIRETTIVA

- 1) Della programmata cessione dei loculi e delle aree, nonché dei principi che seguono, sarà data la massima pubblicità.
- 2) Per ogni concessione di area per cappelle, monumentini o mausei verrà allegata al contratto copia della planimetria di dettaglio redatta dal Settore LL.PP.
- 3) I blocchi, costituenti il primo lotto, saranno occupati seguendo l'ordine da Sud a Nord e da monte a valle;
Nell'ambito dello stesso blocco si procederà dalla fila all'estremo sinistro e dal basso verso l'alto;
- 4) L'assegnazione delle aree avverrà seguendo la metodologia di cui al punto 3)
- 5) L'assegnazione dei loculi e delle aree avverrà **rispettando, rigorosamente, il protocollo d'arrivo delle domande e di autorizzazione di tumulazione provvisoria**
- 6) Per l'assegnazione dei loculi e delle aree sarà garantita la giusta priorità a quelle Ditte, destinatarie dei provvedimenti di esproprio in quanto proprietari di aree oggetto dell'intervento, che, accettatarie dell'indennità di esproprio proposta, abbiano avanzato richiesta di assegnazione di loculi nell'ampliamento del cimitero cittadino, operando le giuste e consequenziali compensazioni tra le indennità dovute ed i costi dei beni concessi.
- 7) Alla stipula del contratto, per la concessione di loculi (All.A) o per la concessione di area cimiteriale per la costruzione di cappelle (All.B), mausolei (All.C) e monumentini (All.D) l'assegnatario

corrisponderà l'intero importo del costo di cessione, oltre le spese contrattuali. A richiesta, per la concessione di area per la costruzione di cappelle o mausolei di tipo C e D, può essere effettuata la promessa di vendita (All.E), previo versamento del 50% del costo dell'area fissando la data della stipula del contratto non oltre mesi sei. All'atto della stipula il richiedente dovrà avere effettuato il saldo del dovuto. Oltre questo termine la concessione non può essere effettuata e l'Amministrazione può procedere, su richiesta, al rimborso di quanto dovuto previa trattenuta pari al 2% a titolo di penale;

8) L'ASSEGNAZIONE DEI LOCULI AVVERRA' TENUTO CONTO DEI PRINCIPI CHE SEGUONO:

- Un intero settore sarà destinato ai decessi correnti. Al momento del decesso, seppure ci siano situazioni di provvisorietà, si dà facoltà, ai parenti del defunto, di acquistare, nel predetto settore, un loculo per la conseguente tumulazione definitiva.
- Sarà riconosciuta la priorità per defunti oggi in occupazione temporanea. Nel caso in cui un defunto è tumulato provvisoriamente in un loculo di proprietà del Comune, dietro richiesta, viene accordata la possibilità di acquisire la concessione del loculo occupato e trasformarlo da provvisorio in definitivo;
- Sarà ammessa la possibilità, per il coniuge vivente, di defunti in occupazione temporanea, di essere riconosciuto quale assegnatario di loculo contiguo;
- Sarà ammessa la possibilità, in via generale, di ricongiunzione dei coniugi e dei parenti di primo grado a loro volta defunti;
- E' consentita, su richiesta di parenti, la concessione di loculi contigui, per la tumulazione di salme :
 - a. a persone fino al 1° grado di parentela in linea retta e di 2° grado di parentela in linea collaterale;
 - b. al coniuge
 - c. a persone che risultano essere stati conviventi fino alla data del decesso, previa comprovata documentazione. In quest'ultimo caso, la richiesta fatta dai parenti del defunto può essere accolta in assenza di opposizione di congiunti di pari grado;
 - d. a persone viventi fino al primo grado di parentela in linea diretta, che hanno convissuto con il defunto fino alla data del decesso dello stesso, previa comprovata documentazione. Stessa richiesta potrà essere avanzata nel caso di persone diversamente abili.
- Sarà riconosciuta la giusta priorità alla assegnazione, su richiesta, a cittadini viventi aventi età superiore ad anni 70;
- L'assegnazione ai viventi, non rientranti nelle superiori fattispecie, sarà subordinata a successiva direttiva che sarà adottata avendo verificato lo stato di saturazione del cimitero nel suo complesso.

9) L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE PER CAPPELLE PRIVATE, MAUSOLEI E MONUMENTINI AVVERRA' TENUTO CONTO DEI PRINCIPI CHE SEGUONO:

- L'Amministrazione si riserva una quota pari al 20% (venti per cento), relativamente alle aree da destinare a monumentini, per sopperire eventuali successive emergenze.

AREE PER CAPPELLE:

- a) L'assegnazione dell'area verrà concessa al richiedente, o nel caso in cui lo stesso sia deceduto, agli eredi **in linea retta di I° grado**. Vengono fatte salve le domande pregresse. Si assegnerà comunque una sola area o per tutti gli eredi o solamente per uno solo degli eredi, previo consenso scritto da parte degli eredi rimanenti;

AREE PER MONUMENTINI E MAUSOLEI:

- a) Sarà redatta una **graduatoria unica** che comprenderà, in ordine del protocollo di arrivo, tutte le istanze di concessione presentate per la realizzazione di monumentini **ad uno ed a due o più posti**. Per ciascun richiedente sarà presa in considerazione una sola richiesta.
- b) L'assegnazione dell'area verrà concessa al richiedente o, nel caso in cui lo stesso sia deceduto, agli eredi **in linea retta di I° grado**. Vengono fatte salve le domande pregresse. Si assegnerà comunque una sola area o per tutti gli eredi o solamente per uno solo degli eredi, previo consenso scritto da parte degli eredi rimanenti;
- a) per i richiedenti di monumentini a 3 posti l'assegnazione sarà possibile solamente per un mausoleo a 4 posti;
- b) per i richiedenti di monumentini a 6 posti l'assegnazione sarà possibile solamente per un mausoleo a 4 o 8 posti;

- c) per i richiedenti la concessione di aree per la costruzione di 2 o più monumentini ad 1 posto, l'assegnazione sarà limitata per un (1) solo monumentino.
- d) **Assegnare il termine** di anni due per la realizzazione di cappelle e monumentini dalla stipula del contratto, come deroga a tale termine nel caso in cui ci siano comprovati intoppi burocratici a pareri autorizzativi.
- 10) Le attività di cui ai superiori punti sono rimesse al Settore Finanze, a cui è rimessa l'individuazione delle procedure di dettaglio per attuare le stesse.
- 11) Il Settore VII LL.PP. curerà la predisposizione della planimetria di dettaglio richiamata al punto 2).
- 12) La presente è da trasmettere: Capo Settore Finanze, Capo VII Settore LL.PP.
- 13) Di dichiarare all'unanimità, con separata votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n° 44/91 art. 12 e successive modifiche ed integrazioni.
- Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Firmato all'originale

L'Assessore Anziano
f.to (Avv. Matteo Gentile)

Il Sindaco
f.to (Sig. Giovanni Venticinque)

Il Segretario Comunale
f.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera di G.C. verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 26/02/2009 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Scicli, li 25/02/09

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)

Ac.



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



N. _____ REP.

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DI LOCULO DEL CIMITERO

L'anno duemilanove il giorno _____ del mese di _____ nel Palazzo Comunale di Scicli.

Per effetto del presente atto amministrativo redatto da me Dott.ssa Francesca Sinatra –Segretario Generale del Comune di Scicli, ed Ing. _____, nella sua qualità di Capo Settore Lavori Pubblici del Comune di Scicli, P.I.: 00080070881,

CONCEDE

al Sig. _____, C.F. _____

nato a _____ il _____ domiciliato e residente in _____ Via

_____ N. _____ l'uso del loculo _____ N. _____

_____ per la tumulazione della salma di _____

In corrispettivo della ottenuta concessione, il Signor _____ ha pagato la somma di € _____ (euro _____), con bolletta N. _____ del _____ la quale non deve formare duplicato di quietanza col presente atto.

Tale concessione si è fatta a norma del vigente regolamento interno del Cimitero, approvato con delibera di C.C. n° 12 del 22/02/1999, resa esecutiva dal CO.RE.CO. in data 08/04/1999 al n° 2795/2373 di cui il concessionario dichiara di avere piena conoscenza, esclusa la alienazione a terzi, e secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 21/10/1975, n° 803.

Le spese tutte inerenti al presente atto, sono a totale carico del concessionario.

Precedente lettura e conferma si sottoscrive.

Scicli, li _____

IL CONCESSIONARIO: _____

IL DIRIGENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



REP. N.

OGGETTO: Contratto concessione area per cappella nel Cimitero di Scicli.

L'anno duemilanove il giorno _____ del mese di _____, in Scicli e nel mio ufficio, sono comparsi avanti a me Dott.ssa Francesca Sinatra – Segretario Generale del Comune di Scicli, autorizzato al rogito dei contratti in forma pubblica amministrativa, nell'interesse dell'Ente,

DA UNA PARTE

- _____
_____, che interviene, in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, C.F.: 00080070881, che in prosieguo sarà indicato con la dizione "ENTE".

DALL'ALTRA

- Il Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente in _____ Via _____, C.F.: _____.

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità sono certo, mi hanno richiesto di redigere il presente contratto di concessione di area per cappella, per la migliore comprensione del quale,

SI PREMETTE

- Che con delibera di G.C. n° _____ del _____, è stata concessa al comparente Sig. _____, che ne aveva fatta richiesta, l'area per la costruzione di una cappella, dove saranno seppelliti i Sigg.ri _____

- Tutto ciò premesso, le parti concordano e stipulano quanto segue:

- L'Amministrazione Comunale, rappresentata come sopra, concede al Sig. _____, che a tale titolo accetta, l'area per la costruzione di una cappella nel cimitero cittadino, per il prezzo complessivo di € _____, esclusa l'alienazione di cessione

di qualsiasi titolo a terzi, per _____

_____.

La concessione ai sensi degli artt. 85 e 86 del vigente regolamento di Polizia Mortuaria approvato con delibera del C.C. n° 12 del 22/02/1999, ha la durata di anni cinquanta e quindi a tempo determinato, salvo rinnovo su richiesta degli aventi diritto.

Si dà atto che il prezzo della suddetta area dell'importo di € _____ è stato versato nelle Casse Comunali, come risulta dal bollettino di c.c.p. n° _____ del _____ sopracitato, il quale non deve formare duplicato di quietanza con il presente atto.

Le spese consequenziali del presente atto, sono interamente a carico del concessionario.

Richiesto io Segretario, ricevo quest'atto dattiloscritto su un foglio di carta, reso legale in modo straordinario, di cui si occupano due facciate, che previa lettura alle parti, dichiarano di essere in tutto conforme alla volontà da loro espressami, viene confermato e sottoscritto dagli intervenuti come segue:

PER L'AMMINISTRAZIONE:

IL CONCESSIONARIO:

IL SEGRETARIO COMUNALE:



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



REP. N.

OGGETTO: Contratto concessione area per mausoleo nel Cimitero di Scicli.

L'anno duemilanove il giorno _____ del mese di _____, in Scicli e nel mio ufficio, sono comparsi avanti a me Dott.ssa Francesca Sinatra – Segretario Generale del Comune di Scicli, autorizzato al rogito dei contratti in forma pubblica amministrativa, nell'interesse dell'Ente,

DA UNA PARTE

- _____
_____, che interviene, in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, C.F.: 00080070881, che in prosieguo sarà indicato con la dizione "ENTE".

DALL'ALTRA

- Il Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente in _____ Via _____, C.F.: _____.

Detti componenti, della cui identità personale e capacità sono certo, mi hanno richiesto di redigere il presente contratto di concessione di area per mausoleo, per la migliore comprensione del quale,

SI PREMETTE

- Che con delibera di G.C. n° _____ del _____, è stata concessa al componente Sig. _____, che ne aveva fatta richiesta, l'area per la costruzione di un mausoleo, dove sarà seppellito il Sig. _____ nato a _____ il _____ e deceduto a _____ il _____.

- Tutto ciò premesso, le parti concordano e stipulano quanto segue:

- L'Amministrazione Comunale, rappresentata come sopra, concede al Sig. _____, che a tale titolo accetta, l'area per la costruzione di un mausoleo nel cimitero cittadino, per il prezzo complessivo di € _____, esclusa l'alienazione di cessione

di qualsiasi titolo a terzi, per

La concessione ai sensi degli artt. 85 e 86 del vigente regolamento di Polizia Mortuaria approvato con delibera del C.C. n° 12 del 22/02/1999, ha la durata di anni cinquanta e quindi a tempo determinato, salvo rinnovo su richiesta degli aventi diritto.

Si dà atto che il prezzo della suddetta area dell'importo di € _____ è stato versato nelle Casse Comunali, come risulta dal bollettino di c.c.p. n° _____ del _____ sopracitato, il quale non deve formare duplicato di quietanza con il presente atto.

Le spese consequenziali del presente atto, sono interamente a carico del concessionario.

Richiesto io Segretario, ricevo quest'atto dattiloscritto su un foglio di carta, reso legale in modo straordinario, di cui si occupano due facciate, che previa lettura alle parti, dichiarano di essere in tutto conforme alla volontà da loro espressami, viene confermato e sottoscritto dagli intervenuti come segue:

PER L'AMMINISTRAZIONE:

IL CONCESSIONARIO:

IL SEGRETARIO COMUNALE:



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



REP. N.

OGGETTO: Contratto concessione area per monumentino nel Cimitero di Scicli.

L'anno duemilanove il giorno _____ del mese di _____, in Scicli e nel mio ufficio, sono comparsi avanti a me Dott.ssa Francesca Sinatra – Segretario Generale del Comune di Scicli, autorizzato al rogito dei contratti in forma pubblica amministrativa, nell'interesse dell'Ente,

DA UNA PARTE

- _____
_____, che interviene, in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, C.F.: 00080070881, che in prosieguo sarà indicato con la dizione "ENTE".

DALL'ALTRA

- Il Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente in _____ Via _____, C.F.: _____.

Detti componenti, della cui identità personale e capacità sono certo, mi hanno richiesto di redigere il presente contratto di concessione di area per monumentino, per la migliore comprensione del quale,

SI PREMETTE

- Che con delibera di G.C. n° _____ del _____, è stata concessa al componente Sig. _____, che ne aveva fatta richiesta, l'area per la costruzione di un monumentino, dove sarà seppellito il Sig. _____ nato a _____ il _____ e deceduto a _____ il _____.

- Tutto ciò premesso, le parti concordano e stipulano quanto segue:

- L'Amministrazione Comunale, rappresentata come sopra, concede al Sig. _____, che a tale titolo accetta, l'area per la costruzione di un monumentino nel cimitero

cittadino, per il prezzo complessivo di € _____, esclusa l'alienazione di cessione di qualsiasi titolo a terzi, per

_____. La concessione ai sensi degli artt. 85 e 86 del vigente regolamento di Polizia Mortuaria approvato con delibera del C.C. n° 12 del 22/02/1999, ha la durata di anni cinquanta e quindi a tempo determinato, salvo rinnovo su richiesta degli aventi diritto.

Si dà atto che il prezzo della suddetta area dell'importo di € _____ è stato versato nelle Casse Comunali, come risulta dal bollettino di c.c.p. n° _____ del _____ sopracitato, il quale non deve formare duplicato di quietanza con il presente atto.

Le spese consequenziali del presente atto, sono interamente a carico del concessionario.

Richiesto io Segretario, ricevo quest'atto dattiloscritto su un foglio di carta, reso legale in modo straordinario, di cui si occupano due facciate, che previa lettura alle parti, dichiarano di essere in tutto conforme alla volontà da loro espressami, viene confermato e sottoscritto dagli intervenuti come segue:

PER L'AMMINISTRAZIONE:

IL CONCESSIONARIO:

IL SEGRETARIO COMUNALE:



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



REP. N.

OGGETTO: Contratto preliminare di compravendita.

L'anno duemilanove il giorno _____ del mese di _____, in Scicli e nell'Ufficio Contratti, sono comparsi per la seguente scrittura privata:

DA UNA PARTE

- _____
_____, che interviene, in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, C.F.: 00080070881, che in prosieguo sarà nominata "PARTE PROMITTENTE CONCEDENTE".

DALL'ALTRA

- Il Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente in _____ Via _____, C.F.: _____
che in prosieguo sarà nominata "PARTE PROMITTENTE CONCESSIONARIO".

Stipulano quanto segue:

ART. 1

La PARTE PROMITTENTE CONCEDENTE, con tutte le più ampie garanzie previste dalla legge, promette e si obbliga a concedere alla PARTE PROMITTENTE CONCESSIONARIO, che a sua volta promette e si obbliga di accettare in concessione, per se o per altra persona da nominare in sede di rogito, l'area per una cappella (o un mausoleo).

Il tutto da meglio identificare nella sua reale consistenza e con più precisi dati al momento della stipula del rogito.

ART. 2

La concessione avverrà a corpo al prezzo che di comune accordo si stabilisce in € _____ (euro _____).

La PARTE PROMITTENTE CONCEDENTE dichiara di ricevere alla sottoscrizione della presente in conto prezzo ed a titolo di caparra confirmatoria la somma di € _____.

La firma della presente scrittura costituisce quietanza.

La residua somma sarà corrisposta dalla PARTE PROMITTENTE CONCESSIONARIO al momento del rogito da stipulare entro la data del _____ (non oltre i sei mesi).

Oltre questo termine la concessione dell'area non può essere effettuata e l'Amministrazione può procedere, su richiesta, al rimborso di quanto dovuto previa trattenuta pari al 2% (dell'importo versato quale caparra) a titolo di penale.

ART. 3

Spese, imposte e tasse per l'atto notarile, tecniche connesse e dipendenti, sono a carico della PARTE PROMITTENTE CONCESSIONARIO.

_____, _____

Letto, confermato e sottoscritto

PARTE PROMITTENTE CONCEDENTE _____

PARTE PROMITTENTE CONCESSIONARIO _____